



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 14838/2019 promossa da:

**CARROZZERIA MAGGIO DI MAGGIO PATRIZIO E FABRIZIO S.N.C.** (C.F. 03089800100),  
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MARCHETTI  
GRAZIANO elettivamente domiciliato in VIA CANEPARI, 41/2 16159 GENOVA presso il difensore  
avv. MARCHETTI GRAZIANO

Appellante

contro

**VITTORIA ASSICURAZIONI SPA** (C.F. 01329510158), in persona del legale rappresentante pro  
tempore, con il patrocinio dell'avv. BOGGIA MARCO elettivamente domiciliato in VIA ALLA  
PORTA DEGLI ARCHI, 3/19 16121 GENOVA presso il difensore avv. BOGGIA MARCO

Appellato

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

**1. La sentenza di primo grado**

Il giudice di Pace di Genova ha emesso sentenza n. 1428/2019, nella causa rgn 5756/2017 con la quale

- ✓ previo accertamento della piena validità ed efficacia della clausola "Atti Vandalici Top" riportata a pag. 5.14 del "Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione del Ramo Danni" della Vittoria Assicurazioni contraddistinto dalla sigla alfanumerica PB 013.901X.ADA.05115 ("in caso di riparazione effettuata presso una delle carrozzerie convenzionate Vittoria (reperibili sul sito internet [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com)) è prestata: per veicoli che al momento del sinistro hanno sino a 10 anni di vetustà dalla data di prima immatricolazione, senza scoperto, senza franchigia e senza degrado d'uso (...); in caso di riparazione NON effettuata presso una delle carrozzerie convenzionate Vittoria la garanzia è prestata con



*scoperto 20% minimo 1.500 e degrado d'uso per il soggetto che abbia optato per la riparazione presso una carrozzeria di propria fiducia”;*

- ✓ previo accertamento del difetto di legittimazione dell'attrice – cessionaria del credito indennitario già facente capo a [REDACTED] quale proprietaria dell'autovettura Fiat Panda targata [REDACTED], assicurata con polizza Vittoria - in ordine all'azione di inefficacia della suddetta clausola

ha rigettato la domanda proposta da Autocarrozzeria Maggio s.n.c. (destinata ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento delle somme indebitamente non liquidate, pari ad euro 1.500,00, quale scoperto minimo sull'importo di euro 4.307,31 fatturati dalla carrozzeria non convenzionata odierna appellante, per le riparazioni al mezzo danneggiato da ignoti), ponendo le spese di lite, calcolate in base a tariffa, a carico di parte attrice.

## **2. I motivi di appello**

Parte appellante Autocarrozzeria Maggio snc censura la decisione di primo grado sia nella parte in cui ha ritenuto valida ed efficace la clausola sopra indicata, che avrebbe dovuto, per contro, essere ritenuta onerosa/vessatoria; sia nella parte in cui ha accertato il difetto di legittimazione attiva della Carrozzeria, cessionaria del credito, in ordine all'azione coltivata.

In particolare parte attrice, quanto alla sua legittimazione attiva, ha rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure, la sue veste di cessionaria di “credito indennitario”, già vantato da parte della Sig.ra [REDACTED] nei confronti della società Vittoria in virtù di polizza “Atti Vandalici Top - con valore dichiarato di € 4.100,00 -” in relazione a danni provocati da ignoti sulla vettura assicurata, Fiat Panda tg. [REDACTED], non le precludeva affatto l'esercizio dell'azione di inefficacia della clausola ritenuta vessatoria, in quanto azione strettamente attinente alla tutela del credito (e ha citato a tale proposito Cassazione civile n. 3579/2013).

Quanto al merito, ha rilevato che la suddetta clausola, in quanto destinata a limitare la responsabilità dell'assicuratore e non semplicemente a specificare il rischio garantito e quindi a delimitare l'oggetto del contratto, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1341 comma 2 c.c., avrebbe richiesto specifica e separata sottoscrizione (mentre l'assicurato sig.ra [REDACTED], pur avendo dichiarato di conoscerla, aveva apposto la propria sottoscrizione in calce al contratto che richiamava in blocco tutte le clausole, comprese quelle prive di carattere vessatorio) e, in ogni caso, doveva essere ritenuta presuntivamente vessatoria, a prescindere da qualsiasi (doppia) sottoscrizione, ex art. 33 lett. t D.Lgs 206/2005, in quanto non era stata oggetto di specifica trattativa con il consumatore (e a tale riguardo richiamava Cassazione civile n. 34950/2021) ed era destinata a limitare la libertà del consumatore di contrattare con terzi (nel caso di specie carrozzerie non convenzionate).

## **3. Le difese di parte convenuta**

Vittoria Assicurazioni spa si è costituita in appello chiedendo l'integrale conferma delle sentenza di primo grado, riproponendo le eccezioni già coltivate.

Ha sostenuto, in particolare, quanto alla legittimazione, che l'unico soggetto assicurato a cui competevano le azioni “contrattuali” risultava essere, inequivocabilmente ed incontestabilmente, la Sig.ra [REDACTED], che aveva personalmente sottoscritto la polizza in tutte le sue parti; pertanto, con la cessione del credito, il carrozziere cessionario aveva acquisito semplicemente e soltanto la

legittimazione a pretendere la prestazione dal debitore ceduto ma, essendo terzo rispetto al rapporto contrattuale, non aveva titolo per opporre, al debitore ceduto, eccezioni di tipo contrattuale.

Il credito ceduto non poteva, dunque, che essere quello (€ 2.810,00) riconosciuto e già offerto ante causam da Vittoria Ass.ni sulla base delle pattuizioni contrattuali riguardanti il rapporto Vittoria Assicurazioni/██████████ a tenore dell'art. 1260 c.c., il credito ceduto passava infatti al nuovo titolare con le sue limitazioni, giacché il debitore ceduto conservava, di fronte al cessionario, la titolarità di tutti i diritti nascenti dal contratto.

Nel merito, ha ribadito che la clausola in esame non poteva ritenersi vessatoria perché non era idonea a creare alcun "significativo squilibrio" tra le posizioni contrattuali, non limitava la responsabilità dell'assicuratore, le conseguenze della colpa o dell'inadempimento, non escludeva il rischio garantito ma era destinata esclusivamente a limitare, specificandolo, l'oggetto del contratto (e ha citato al riguardo Cassazione civile sentenza n. 11757 del 15/05/2018).

Ha sostenuto che la clausola di cui trattasi che, a fronte della garanzia "Atti Vandalici Top" per un (modesto) premio annuo di € 66,19, prevedeva, nel caso di riparazioni effettuate presso una carrozzeria non convenzionata Vittoria, l'applicazione del degrado d'uso e di uno scoperto del 20%, minimo € 1.500,00, era stata pattuita nel pieno esercizio dell'autonomia contrattuale, attraverso una formulazione chiara e precisa, ed era destinata a circoscrivere l'obbligo indennitario anche, tra l'altro, per scoraggiare il noto e diffuso fenomeno di fatturazioni sovradimensionate.

#### 4. Nel merito

Il giudice di prime cure non ha correttamente deciso in punto legittimazione (rectius titolarità del punto di vista attivo del rapporto giuridico controverso).

A tale riguardo giova ricordare che al cessionario del credito è consentito esperire tutte le azioni dirette ad ottenere la *realizzazione del credito*, non anche quelle di nullità, annullamento, rescissione e risoluzione che riguardano la fonte del credito.

Le azioni di nullità, annullamento, rescissione e risoluzione, per la giurisprudenza prevalente "non trapassano al cessionario sull'assunto che "in tema di cessione del credito, la previsione dell'art. 1263 c.c., comma 1 in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, "ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito". (Cass. 15.9.1999 n. 9823). Pertanto, nella nozione di "accessori" di cui all'art. 1263 c.c., comma 1 rientrano sicuramente le azioni giudiziarie a tutela del credito, ad esempio l'azione di adempimento dell'obbligazione ceduta. D'altra parte, è coerente con la ratio complessiva dell'art. 1263 c.c., comma 1 che oggetto della cessione sia non solo il diritto di credito isolatamente considerato, ma anche ogni situazione giuridica in grado di accrescerne la possibilità di soddisfazione e l'utilità economica mediante l'adempimento, quali garanzie, privilegi ed azioni a tutela del diritto di relativo ceduto... Infatti questa Corte ha affermato che mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui

*acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè – come sopra esposto – le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all’adempimento della prestazione. Al contrario, “non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, poichè esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito” (Cass. Sez. 3 n. 776 del 28 aprile 1967)” (cfr Cass Civ Sez III, 13.2.2013 n. 6422).*

Alla luce dei principi di diritto sopra esposti si ritiene che parte appellante, cessionaria del credito, sia legittimata a promuovere ogni azione (ivi inclusa l’azione destinata ad accertare la vessatorietà di una clausola contrattuale) che miri ad accrescere la possibilità di soddisfazione del suo credito e salvaguardi la titolarità del diritto acquisito dal cessionario e che, per contro, gli sono precluse le sole azioni che afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (Cassazione civile, sez. 3, Sentenza n. 17727 del 06/07/2018).

Quanto al merito (vessatorietà o meno della clausola in esame) parte appellante e parte appellata citano due precedenti della Cassazione che sono solo apparentemente contrastanti (Cassazione civile n. 11757/2018 vs Cassazione civile n. 34950/2021).

E questo perché gli esiti delle due pronunce riguardano ipotesi differenti ed il giudizio di vessatorietà di una clausola va fatto, come è noto, in concreto, sulla base del tenore specifico di ogni clausola e del tenore complessivo del documento contrattuale, e non in astratto.

**Cassazione n. 11757/2018** si è trovata a decidere su una clausola che imponeva al contraente assicurato di utilizzare il centro di autoriparazione indicato dall’impresa (così garantendo, quale forma di risarcimento, quella in forma specifica e non per equivalente). La Suprema Corte, verificata in concreto l’esistenza di un vantaggio economico per l’assicurato contraente che assumeva tale impegno, sotto forma di sconto sul premio pagato, ha affermato che:

clausole del genere, che legano il ristoro del pregiudizio da parte dell’assicuratore alla reintegrazione in forma specifica, ove chiaramente – perché inserite nel frontespizio ed evidenziate in grassetto - e liberamente sottoscritte dall’assicurato, non limitano la responsabilità dell’assicuratore ma delimitano l’oggetto del contratto, riproducendo di fatto la previsione ex art. 2058 c.c., e, come tali, non sono soggette all’applicabilità dell’art. 1342 c.c.;

clausole del genere non sono vessatorie ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 33 e 34, in quanto meramente riproduttive di una disposizione di legge (riproducendo in sostanza il risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., in tema di risarcimento in forma specifica);

nella fattispecie concreta poi, la clausola non era tale da determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 33, comma 1, poiché il contraente assicurato, esercitando una libertà di scelta, stipulando il contratto otteneva i vantaggi descritti in polizza assumendo l’obbligo di rivolgersi esclusivamente ai soggetti facenti parte del servizio i quali, senza alcun aggravio o limitazione o compressione del suo diritto, avrebbero provveduto ai necessari ripristini.

**Cassazione civile ordinanza n. 34950/2021**, confermando la sentenza del Tribunale di Torino n. 1097 del 2 marzo 2020, ha statuito su una clausola – analoga a quella di cui si discute – che contemplava, all'atto del pagamento del sinistro (dietro presentazione di fattura e, dunque, in fase di liquidazione del danno per equivalente) un trattamento differenziato qualora la riparazione di un danno subito a causa di un atto vandalico fosse stata eseguita da un riparatore non convenzionato (nel qual caso era contemplato uno scoperto 15%, franchigia € 600,00 e massimo risarcimento pari ad € 2.000,00 per sinistro e comunque per anno assicurativo) rispetto all'ipotesi di riparazione eseguita da un riparatore convenzionato (nel qual caso vi era una riduzione del 50% quanto allo scoperto e del 100% quanto alla franchigia). La Suprema Corte, valutando la correttezza della motivazione del primo giudice (che non aveva preso posizione sulla questione se detta clausola fosse limitativa della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 c.c.), verificata l'inesistenza di un concreto vantaggio economico per l'assicurato idoneo a controbilanciare il peso della clausola ha affermato che:

la clausola determinava “un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, in quanto il “diverso trattamento dipendente dalla scelta della carrozzeria era all'evidenza correlato solo ad un interesse della compagnia assicurativa”, comportando una limitazione “della libertà di contrattazione” del consumatore”. La Cassazione, in particolare, ha confermato “che anche un clausola in astratto riconducibile all'individuazione/specificazione del rischio garantito possa, in un contratto concluso tra professionista e consumatore, essere reputata vessatoria e quindi nulla ove, malgrado la buona fede, determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” (Tribunale di Torino n. 1097 del 2 marzo 2020);

la clausola esaminata determinava, a carico del consumatore, un significativo squilibrio degli obblighi derivanti dal contratto perchè: a) era svantaggiosa per il consumatore in termini di restrizione della libertà contrattuale; b) il diverso trattamento dipendente dalla scelta della carrozzeria era all'evidenza correlato solo ad un interesse della compagnia assicurativa; c) non vi era alcun elemento contrattuale che controbilanciasse lo svantaggio di non poter accedere liberamente al libero mercato (non era previsto alcun tipo di sconto e non era previsto alcun altro vantaggio per l'assicurato); d) inoltre – questione che poco rileva ai fini di cui è causa - il differente trattamento dipendente esclusivamente dalla scelta di una carrozzeria non convenzionata era di entità tale da determinare, per ogni sinistro, non solo l'incremento del 50% quanto allo scoperto e del 100% quanto alla franchigia, ma altresì, in concreto: d1) la non indennizzabilità di tutti i sinistri successivi al primo nell'arco dello stesso anno (indennizzabili invece in caso di scelta di una carrozzeria "convenzionata"); d2) la non indennizzabilità anche dell' "unico sinistro" per la parte di danno superiore ai 2.000,00 euro, nonostante il mancato superamento del limite costituito dal valore dichiarato, pari ad € 13.700,00.

Sulla scia di tale pronuncia si ritiene dunque di dover risolvere il caso sottoposto al vaglio di questo giudice, nei medesimi termini, per le seguenti ragioni:

- ✓ anzitutto al consumatore non è stata garantita, tramite il circuito dei carrozzieri convenzionati, una riparazione in forma specifica (come nel caso di Cassazione n. 11757/2018) ma solo una riparazione per equivalente;
- ✓ parte convenuta non ha specificamente allegato circostanze che, sulla base di un'interpretazione del contratto secondo buona fede, giustifichino il rilevante sacrificio del diritto del consumatore che, scegliendo un riparatore non convenzionato, si vede applicare una franchigia assoluta di ammontare elevatissimo (euro 1.500,00), avuto riguardo alla natura del rischio garantito (atti vandalici): a tale riguardo si è limitata a richiamare la “convenienza” della tariffa invitando il giudice a consultare una qualsiasi analoga polizza di altro assicuratore (mai prodotta a confronto);

- ✓ il giudice ha comunque, in autonomia, scandagliato il testo contrattuale e ha rinvenuto, quale unica disposizione atta a bilanciare il sacrificio del consumatore, la clausola che prevede in caso di utilizzo di un Centro di Riparazione Convenzionato (o di cessione del credito in suo favore) il rimborso del 5% del premio imponibile pagato nell'ultima annualità assicurativa relativa alla r.c. auto (5% di euro 230,18 a mente della polizza prodotta): trattasi di "vantaggio" del tutto squilibrato visto che, per l'ipotesi di scelta di riparatore convenzionato è prevista, per i veicoli sino a 10 anni di vetustà, l'assenza di scoperto, l'assenza di franchigia e del degrado d'uso (quest'ultima applicata solo per i veicoli oltre i 10 anni di vetustà);
- ✓ parte convenuta non ha neppure, in concreto, dimostrato che la fattura prodotta sia sproorzionato o fuori mercato e che, dunque, vi sia stato un sovradimensionamento della pretesa creditoria;

Dunque, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 33 lett. t del Codice del Consumo in quanto la clausola in esame pone a carico del consumatore una restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, non risulta bilanciata da alcun serio vantaggio e non è stata oggetto di alcuna trattativa individuale della clausola ai sensi dell'art 34 Codice del Consumo (cfr. Cassazione civile sentenza n. 8268 del 28 aprile 2020), trattativa individuale che parte convenuta non si è mai offerta di dimostrare.

La decisione di primo grado deve essere dunque integralmente riformata e parte convenuta deve essere condannata al pagamento integrale dell'importo richiesto (importo di euro 2.800,00 pari alla somma offerta ante causam cui deve essere aggiunta la somma di euro 1.500,00 pari alla franchigia indebitamente trattenuta, per un totale di euro 4.300,00). Con interessi dalla domanda al saldo.

## 5. Le spese di lite

Vanno poste a carico di parte convenuta appellata secondo soccombenza sia le spese di primo grado. Liquidate in base a tariffa, (Giudizio di cognizione avanti il Giudice di Pace, scaglione da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00, importi medi per studio, introduttiva, decisionale – essendo mancata la fase istruttoria), sia le spese di lite del presente grado, liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00, importi medi solo per studio, introduttiva, decisoria – essendo mancata la fase istruttoria).

## P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

accerta e dichiara la vessatorietà ex art. 33 lett. t del Codice del Consumo della clausola "Atti Vandalici Top" riportata a pag. 5.14 del "Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione del Ramo Danni" della Vittoria Assicurazioni contraddistinto dalla sigla alfanumerica PB 013.901X.ADA.05115 ("*in caso di riparazione effettuata presso una delle carrozzerie convenzionate Vittoria (reperibili sul sito internet [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com)) è prestata: per veicoli che al momento del sinistro hanno sino a 10 anni di vetustà dalla data di prima immatricolazione, senza scoperto, senza franchigia e senza degrado d'uso (...); in caso di riparazione NON effettuata presso una delle carrozzerie convenzionate Vittoria la garanzia è prestata con scoperto 20% minimo 1.500 e degrado d'uso per il soggetto che abbia optato per la riparazione presso una carrozzeria di propria fiducia*") nella parte in cui prevede che "*in caso di riparazione NON effettuata presso una delle carrozzerie convenzionate Vittoria la*

*garanzia è prestata con scoperto 20% minimo 1.500 e degrado d'uso per il soggetto che abbia optato per la riparazione presso una carrozzeria di propria fiducia”;*

per l'effetto, accerta e dichiara che il danno indennizzabile a termini di polizza è pari ad euro 4.307,31 e dichiara non soddisfattiva l'offerta ante causam pari ad euro 2.800,00 fatta da VITTORIA ASSICURAZIONI spa a CARROZZERIA MAGGIO DI MAGGIO PATRIZIO E FABRIZIO S.N.C. ;

dichiara quindi tenuta VITTORIA ASSICURAZIONI spa a corrispondere a CARROZZERIA MAGGIO DI MAGGIO PATRIZIO E FABRIZIO S.N.C., nella sue veste di cessionaria del credito indennitario, l'importo preteso da parte attrice appellante pari all'importo di euro 2.800,00 già offerto ante causam, cui va aggiunta la somma di euro 1.500,00 pari alla franchigia indebitamente trattenuta, per un totale di euro 4.300,00 (in conformità alla domanda);

dichiara altresì tenuta e condanna parte appellata VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, a rifondere a parte attrice appellante Autocarrozzeria Maggio snc, in persona del legale rappresentante pro tempore le spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 870,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa, e del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.620,00 per compenso professionale, oltre 15,00% per rimborso spese generali, i.v.a., c.p.a.;

Genova, 23/06/2022

Il Giudice  
dott. Stefania Polichetti